



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 60

Edolo, lì 14/07/2026

DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA NEL COMUNE DI EDOLO (BS) – FRAZIONE VICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Considerato che sabato 18 luglio 2026 avrà luogo nel Comune di Edolo (BS) – Frazione Vico, la tradizionale sagra;

Constatato che l'evento è presente all'interno del calendario eventi 2026 emesso da parte del Comune di Edolo (BS);

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che lo svolgimento della manifestazione avvenga in sicurezza al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

SABATO 18 LUGLIO 2026

DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 24:00

IN VIA C. B. CONTE DI CAVOUR NEL COMUNE DI EDOLO (BS) – FRAZIONE VICO

(tratto ricompreso tra l'intersezione con via S. Fedele, sino alla Piazza Luis Perlotti)

DISPONE

- che entri in vigore con l'installazione della relativa segnaletica stradale;
- di escludere dalla presente ordinanza i mezzi autorizzati coinvolti nella manifestazione.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del Comune di **Edolo** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;

- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza;

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);
- ai Vigili del Fuoco Volontari di Edolo (BS);
- all'Ospedale di Edolo (BS).

la Responsabile del Procedimento
(Ag. di P. L. Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.